



**Deliberazione dell'Amministratore Unico**

**n. 117 del 17/09/2021**

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione a transigere il giudizio promosso dal Sig. F A contro Costruzioni D S.p.A., A.T.I. Palermo ed AMAP S.p.A., in esito alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 resa tra le parti.**

Il Direttore Generale, di concerto con l'Ufficio legale della società, propone all'Amministratore Unico di approvare la seguente proposta di deliberazione:

con ricorso al Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, iscritto al r.g. n. 9419/2019, proposto dal Sig. F A contro la Società Costruzioni D S.p.a. (da qui in poi "la D"), l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo (da qui in poi "l'Ati") e l'Amap S.p.A., il ricorrente ha chiesto che il Tribunale:

- dichiarasse che la D e l'Ati *"sono riconducibili ad un unico centro di imputazione di interessi, e che sono pertanto solidalmente responsabili nei confronti del ricorrente"*, nonché l'invalidità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso con la Dondi dal 13 gennaio 2017 al 30 gennaio 2019;
- dichiarasse *"la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 13.01.2017"* tra il lavoratore e la D ;
- dichiarasse l'invalidità della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro sopra indicato, perché disposto in violazione delle norme già richiamate in precedenza;
- dichiarasse il diritto del lavoratore *"al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze"* dell'Amap, con conservazione delle condizioni del contratto di lavoro con la D ;
- riammettesse in servizio il lavoratore con efficacia *ex tunc* presso l'Amap, riconoscendo il diritto a percepire la retribuzione ed i contributi previdenziali *medio tempore* maturati;

l'Amap si è costituita in giudizio con il patrocinio del Prof. Avv. Massimiliano Marinelli, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto prive di fondamento in fatto, e non ammissibili alla luce delle previsioni degli atti amministrativi e delle disposizioni di legge applicabili al caso concreto;

con sentenza n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 (che ha deciso altresì analoghe controversie promosse da altri lavoratori) il Tribunale di Palermo si è così espresso: *"Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del termine finale apposto ai contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti con la COSTRUZIONI DONDI S.P.A., converte i contratti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con i medesimi inquadramento e mansioni previsti nei contratti a tempo determinato, con decorrenza rispettivamente, per i ricorrenti B , F , G e R , dal 13.01.2017 e per il ricorrente F dal*

16.12.2018. Dichiara che i ricorrenti avevano diritto ad essere assunti dalla parte convenuta AMAP S.P.A. senza periodo di prova, con decorrenza dal 01.02.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato regolamentato dal CCNL Unico GAS-ACQUA, per le mansioni di addetto impianti di depurazione, quanto ai ricorrenti B F , G e R , e di impiegato con mansioni di predisposizione documenti di gara, progettazione dei lavori e assistenza tecnica in cantiere, in seguito a cambio appalto. Condanna per l'effetto parte convenuta AMAP S.P.A. all'assunzione dei ricorrenti con detta decorrenza, nonché al pagamento delle retribuzioni dovute loro dal 1.02.2019 alla data di effettiva assunzione, a titolo risarcitorio, accertando il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione del rapporto dal punto di vista anche contributivo. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO. Condanna le parti convenute COSTRUZIONI D S.P.A. e AMAP S.P.A. in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, nonché in favore dell'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO, che liquida in complessivi € 3.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge".

Di seguito a ciò, ed al solo fine di definire il contenzioso in essere e di evitare l'alea del giudizio, sono state avviate tra i difensori del lavoratore ed il difensore dell'Amap delle interlocuzioni per addivenire ad una soluzione transattiva, i cui termini sono definiti nel seguente schema di verbale di transazione e rinuncia in sede sindacale:

“PARTE RISERVATA AL TRIBUNALE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Il Cancelliere del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dichiara che in data \_\_\_\_\_, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato, ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 411 del c.p.c., il presente verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. \_\_\_\_\_ Registro

**Conciliatore:** \_\_\_\_\_

**Datore di Lavoro:** AMAP S.p.A. (c.f. 04797200823), in persona del Direttore Generale, avv. Giuseppe Ragonese, assistita dall'avv. Massimiliano Marinelli

**Lavoratore:** F A (c.f. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bono e Giulia Galati

Verbale redatto il \_\_\_\_\_

#### VERBALE DI TRANSAZIONE E RINUNZIA IN SEDE SINDACALE

L'anno 2021, il giorno \_\_\_\_ del mese di settembre, presso i locali dell'Amap S.p.a., siti in Palermo, via Volturmo, 2, sono comparsi il sig. F A (c.f. \_\_\_\_\_), (da qui

in poi "il lavoratore"), assistito dall'avv. \_\_\_\_\_ e l'**AMAP S.p.A.** (c.f. 04797200823) (da qui in poi "l'Amap"), in persona del Direttore Generale, avv. Giuseppe Ragonese, assistita dall'avv. Massimiliano Marinelli, nonché il sig. \_\_\_\_\_ dirigente dell'organizzazione sindacale \_\_\_\_\_, nella qualità di conciliatore con firma regolarmente depositata all'I.T.L. competente territorialmente al quale il lavoratore interessato preliminarmente con il presente atto conferisce delega ai fini della rappresentanza, nella sua qualità di Conciliatore e Responsabile della organizzazione sindacale \_\_\_\_\_.

Il dipendente con la sottoscrizione del presente comma, attribuisce fin d'ora al conciliatore totale mandato di compiere tutte le attività necessarie e previste dagli artt. 410 e seguenti c.p.c. per il buon fine della controversia dandone fin d'ora per rato e approvato l'operato.

Firma del lavoratore \_\_\_\_\_

Il Conciliatore, accertatosi dell'identità delle parti, della capacità e del potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, e in particolare della sua inoppugnabilità, giusta il combinato disposto di cui all'art. 2113 c.c., IV comma, e degli art. 410, 411 e 412 c.p.c.

Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo di conciliazione, per una definitiva composizione della vertenza nei termini di seguito indicati

### **PREMESSO CHE**

con ricorso al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, iscritto al r.g. **9419/2019** (da intendersi qui interamente ripetuto e trascritto), proposto oltre che contro l'Amap nei confronti della **Società Costruzioni D S.p.a.** (da qui in poi "la D") e della **Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo** (da qui in poi "l'Ati") il lavoratore ha chiesto che il Tribunale

- dichiarasse che la D e l'Ati "*sono riconducibili ad un unico centro di imputazione di interessi, e che sono pertanto solidalmente responsabili nei confronti del ricorrente*", nonché l'invalidità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso con la D dal 13 gennaio 2017 al 30 gennaio 2019;
- dichiarasse "*la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 13.01.2017*" tra il lavoratore e la D ;
- dichiarasse l'invalidità della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro sopra indicato, perché disposto in violazione delle norme già richiamate in precedenza;
- dichiarasse il diritto del lavoratore "*al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze*" dell'Amap, con conservazione delle condizioni del contratto di lavoro con la D ;
- riammettesse in servizio il lavoratore con efficacia *ex tunc* presso l'Amap, riconoscendo il diritto a percepire la retribuzione ed i contributi previdenziali *medio tempore* maturati;

l'Amap si è costituita in giudizio con memoria da intendersi qui interamente ripetuta e trascritta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto prive di fondamento in fatto, e non ammissibili alla luce delle previsioni degli atti amministrativi e delle disposizioni di legge applicabili al caso concreto;

con sentenza n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 (che ha deciso altresì analoghe controversie promosse da altri lavoratori) il Tribunale di Palermo si è così espresso: *“Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del termine finale apposto ai contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti con la COSTRUZIONI D S.P.A., converte i contratti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con i medesimi inquadramento e mansioni previsti nei contratti a tempo determinato, con decorrenza rispettivamente, per i ricorrenti B , F , G e R , dal 13.01.2017 e per il ricorrente F dal 16.12.2018. Dichiaro che i ricorrenti avevano diritto ad essere assunti dalla parte convenuta AMAP S.P.A. senza periodo di prova, con decorrenza dal 01.02.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato regolamentato dal CCNL Unico GAS-ACQUA, per le mansioni di addetto impianti di deputazione, quanto ai ricorrenti B , F , G e R , e di impiegato con mansioni di predisposizione documenti di gara, progettazione dei lavori e assistenza tecnica in cantiere, in seguito a cambio appalto. Condanna per l'effetto parte convenuta AMAP S.P.A. all'assunzione dei ricorrenti con detta decorrenza, nonché al pagamento delle retribuzioni dovute loro dal 1.02.2019 alla data di effettiva assunzione, a titolo risarcitorio, accertando il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione del rapporto dal punto di vista anche contributivo. Dichiaro il difetto di legittimazione passiva della convenuta ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO. Condanna le parti convenute COSTRUZIONI D S.P.A. e AMAP S.P.A. in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, nonché in favore dell'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO, che liquida in complessivi € 3.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge”;*

Tutto quanto sopra premesso, al solo fine di definire il contenzioso in essere e di evitare l'alea del giudizio, le parti convengono quanto segue:

1. l'Amap, pur ritenendo giuridicamente infondate, e frutto di una carente valutazione delle proprie difese, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, rinuncia a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021;
2. il lavoratore rinuncia nei confronti dell'Amap alle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio di cui in premessa, ed agli effetti della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, n. 3216/2021 del 5 agosto 2021;

3. il lavoratore rinuncia altresì a formulare nei confronti dell'Amap ogni e qualsiasi richiesta retributiva o risarcitoria relativa al rapporto di lavoro intercorso con la D. ...., anche ove la stessa discendesse dall'applicazione dell'art. 2112 c.c., fermo restando ogni diritto che il lavoratore possa vantare nei confronti del precedente datore di lavoro, anche in forza della sentenza sopra richiamata;
4. le parti accettano reciprocamente le rinunce di cui ai punti precedenti;
5. senza alcun riconoscimento della fondatezza degli argomenti posti a fondamento della sentenza sopra richiamata, ed al solo fine di evitare il prolungarsi del contenzioso, in considerazione delle esigenze di personale indicate nel proprio piano industriale, l'Amap offre al lavoratore, come corrispettivo delle superiori rinunce, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza patto di prova, con inquadramento nel II Livello del C.c.n.l. Unico Gas Acqua - categoria "operaio", e decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente transazione. La retribuzione relativa ai giorni del mese di settembre verrà erogata con la busta paga del mese di ottobre 2021;
6. Il lavoratore si impegna a prendere servizio presso l'Amap entro e non oltre il 30 settembre 2021;
7. senza alcun riconoscimento della fondatezza delle domande formulate dal lavoratore, ed esclusivamente come corrispettivo delle rinunce di cui al presente atto, nonché a titolo di transazione novativa ex art. 1965, 2° comma ed ex art. 1975 c.c. l'Amap offre al lavoratore il pagamento della somma netta a titolo risarcitorio di € 12.000,00 (dodicimila/00), da corrispondere entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, mediante bonifico sul conto corrente bancario che sarà cura del lavoratore comunicare all'Amap entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
8. l'Amap offre inoltre al lavoratore un contributo spese legali, pari a 1/5 dell'importo previsto nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 3216/2021 del 5 agosto 2021 (e dunque a € 2.392,00, comprensivi di Cpa ed esclusa l'Iva, atteso che il difensore opera in regime forfettario), da corrispondere direttamente all'avv. Francesco Bono, sul conto corrente a lui intestato presso il Creval IT16L0521604602000009102000, entro il termine di cui al punto precedente, e con espressa riserva dell'Amap di recuperare dalla D. .... la parte delle spese legali posta a carico di questa dalla sentenza predetta;

9. Il lavoratore a fronte delle proprie rinunce di cui ai precedenti punti 2 e 3 accetta in pagamento da Amap la suddetta somma ritenuta soddisfacente ed a tacitazione di qualunque pretesa dichiara di non avere null'altro a pretendere;
10. fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, le spese di lite per il resto sono compensate tra le parti, e i legali delle stesse sottoscrivono la transazione ai fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, c. 8 della l. 31 dicembre 2012, n. 247;
11. il lavoratore dichiara espressamente di essere stato reso edotto ed assistito pedissequamente nel corso del tentativo di conciliazione dal Conciliatore e Dirigente Sindacale presente e di avere perfettamente compreso ed accettato in assoluta libertà e senza alcun dolo o costrizione alcuna i termini dell'accordo raggiunto accettandone le obbligazioni e le rinunce inserite nel corpo del testo;
12. il presente verbale di conciliazione, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., e ai sensi dell'art. 7 della l. 28 giugno 2012, n. 92, è stato redatto e sottoscritto avendo adottato le procedure previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in base all'art. 412 *ter* c.p.c.;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.”.

Nel ritenere opportuno definire il predetto giudizio nei termini sopra precisati, si propone delibera con la quale si approvi il superiore schema di verbale di transazione e rinuncia in sede sindacale e si autorizzi il Direttore Generale a stipularlo, dando mandato al Servizio AFGE di porre in essere, dopo la stipula del suddetto verbale, gli adempimenti connessi e consequenziali all'assunzione del lavoratore.

**Il Responsabile dell'Ufficio Legale**  
**F.to Avv. Antonino Frenda**

***Il Direttore Generale***  
***F.to Avv. Giuseppe Ragonese***

La spesa di euro 14.392,00 graverà sul Fondo Rischi iscritto nello Stato Patrimoniale. La spesa conseguente all'assunzione del lavoratore per l'anno 2021, pari ad € 9.510,00, graverà invece sul Conto Economico dell'esercizio 2021 alla voce "Costi del Personale" ed essa è in linea con i costi del personale indicati nel Piano dei fabbisogni del personale allegato al Piano d'Ambito aggiornato, approvato con deliberazione dell'ATI Palermo n. 11 del 30/12/2020.

**Il Responsabile del Servizio AMFI**  
**F.to Rag. Gaetano Melucci**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data.....**17 SET. 2021**

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'01 giugno 2021

### **DELIBERA**

autorizzare la transazione del giudizio promosso dal Sig. F                      A                      avanti il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, iscritto al r.g. 9419/2019, definito con sentenza n. 3216/2021 del 5 agosto 2021;

approvare, in conseguenza, il superiore schema di verbale di transazione e rinuncia in sede sindacale ed autorizzare il Direttore Generale a stipularlo e ad apportarvi modifiche di carattere non sostanziale;

autorizzare la spesa di € 14.392,00 e la spesa di € 9.510,00 quale costo del personale per l'anno 2021;

autorizzare il Servizio AFGE, dopo la stipula del verbale di transazione e rinuncia in sede sindacale, a porre in essere gli adempimenti connessi e consequenziali all'assunzione del Sig. F                      A                      con il relativo inquadramento contrattuale.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC\_RSCT.

**17 SET. 2021**

**L'Amministratore Unico  
F.to Ing. Alessandro Di Martino**